ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

CONFERIMENTI IN S.P.A. E IN S.R.L.

FIORANNA NEGRI - MARCO SALVATORE
COMMISSIONE DIRITTO SOCIETARIO

11 dicembre 2018

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

INDICE

1. I principali aspetti procedurali dell'operazione di conferimento in società di capitali:
   - società conferente
   - società conferitaria
2. La determinazione del sovrapprezzo azioni
3. La valutazione dei conferimenti in natura nelle S.p.A.:
   - articolo 2343 del codice civile
   - articolo 2343-ter del codice civile: le tipologie di beni oggetto di conferimento:
     - ✓ valori mobiliari ovvero strumenti del mercato monetario
     - ✓ beni in natura o crediti diversi dai valori mobiliari
4. Conferimento di ramo aziendale
5. Atto di conferimento
6. Principali differenze nel caso di conferimento in società a responsabilità limitata

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

I PRINCIPALI ASPETTI PROCEDURALI DELL'OPERAZIONE DI CONFERIMENTO IN SOCIETÀ DI CAPITALI:

- SOCIETÀ CONFERENTE
- SOCIETÀ CONFERITARIA

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

ASPETTI PROCEDURALI

ASPETTI PROCEDURALI

Il conferimento può avvenire:

- In una società in corso di costituzione → Il conferimento costituirà il capitale sociale
- In una società già esistente → Il conferimento comporterà un aumento del capitale sociale

PRINCIPALI PASSI PROCEDURALI

SOCIETA' GIA' ESISTENTE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE

ASPETTI PROCEDURALI

CONFERENTE

- DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- DELEGA PER LA NOMINA DELL'ESPERTO
- RELAZIONE ai sensi dell' art. 2343 o PREDISPOSIZIONE della DOCUMENTAZIONE art. 2343-ter
- DELIBERA DELL'ASSEMBLEA

CONFERITARIA

- DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI CHE MOTIVI L'ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE
- PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE → Relazione revisore legale o società di revisione legale se la conferitaria è società quotata in mercati regolamentati, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente
- DELIBERA DELL'ASSEMBLEA

ASPETTI PROCEDURALI

CONFERENTE

DELIBERA DEL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio espone le considerazioni e le motivazioni sottostanti l'operazione, dettaglia i beni oggetto del conferimento, stabilisce se la valutazione del comparto conferito rientra nel disposto del 2343 oppure se è possibile optare per il regime previsto dal 2343-ter

Delega al Presidente o ad un Amministratore per la richiesta al Tribunale della nomina dell'esperto

PERIZIA dell'ESPERTO

Pianifica la predisposizione della documentazione necessaria ai sensi del 2343-ter

DOCUMENTAZIONE ai sensi del 2343-ter

ASPETTI PROCEDURALI

CONFERITARIA

→ Di società già esistente

DELIBERA DEL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio espone le considerazioni e le motivazioni sottostanti l'operazione, dettaglia i beni oggetto del conferimento, e riporta il processo di valutazione che sarà adottato dalla conferente e riferisce sull'aumento del capitale sociale.

In caso di esclusione del diritto di opzione, ai sensi del quarto comma dell'art. 2441 del c.c., il Consiglio redige

Relazione degli amministratori

La Relazione deve spiegare le ragioni dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione, se il conferimento è in natura i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione, l'ammontare dell'aumento del capitale sociale e il numero di azioni di nuova emissione, facendo emergere l'eventuale sovrapprezzo azione

ASPETTI PROCEDURALI

CONFERITARIA

→ Di società già esistente

PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE O DEL REVISORE LEGALE

L'art. 2441 al sesto comma richiede che la relazione degli amministratori debba essere comunicata almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea:

- al collegio sindacale (o al consiglio di sorveglianza), entro 15 giorni «deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni»;
- al revisore legale (o alla società di revisione legale), se la conferitaria è una società con azioni quotate in mercati regolamentati, che deve confermare, in una apposita relazione che il prezzo di emissione corrisponde al valore di mercato delle azioni

Comma 4 art. 2441

CONTENUTO

1. Motivo e oggetto della relazione
2. Sintesi dell'operazione
3. Natura e portata della relazione
4. Documentazione utilizzata
5. Criteri adottati dagli amministratori per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni
6. Difficoltà di valutazione incontrate dagli amministratori
7. Risultati emersi dalla valutazione effettuata dagli amministratori
8. Lavoro svolto
9. Commenti e precisazioni sull'adeguatezza dei criteri utilizzati dagli amministratori per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni

ASPETTI PROCEDURALI

DELIBERA dell'ASSEMBLEA

CONFERENTE

Salvo non siano richieste modifiche dello Statuto

Il legislatore non ha espressamente previsto la convocazione dell'Assemblea per deliberare l'operazione di conferimento.

La decisione spetta agli amministratori che stabiliranno come procedere a seconda di come valuteranno la situazione contingente.

Nel caso in cui venga convocata, l'Assemblea avrà all'ordine del giorno i dettagli tecnici del conferimento che gli amministratori avranno già esposto nel loro verbale.

L'art. 2437 non contempla il conferimento come evento opponibile al recesso

ASPETTI PROCEDURALI

DELIBERA dell'ASSEMBLEA

CONFERITARIA

Il consiglio dovrà convocare un'Assemblea straordinaria che delibererà in merito all'aumento del capitale sociale e all'emissione delle corrispondenti nuove azioni, con limitazione o esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del c.c..

La normativa disciplina la tempistica del processo di approvazione dell'Assemblea:

SE, ai sensi dell'art. 2443 del c.c., IL CONSIGLIO HA RICEVUTO DELEGA DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE (importo, numero di azioni e limite temporale) POTRA' NON CONVOCARE L'ASSEMBLEA PREDISPONENDO TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Art. 2441 sesto comma

ASPETTI PROCEDURALI

TEMPISTICA CONFERITARIA

Relazione amministratori

30 giorni prima dell'Assemblea

COLLEGIO SINDACALE

REVISORE LEGALE

Per società quotate in mercati regolamentati se lo Statuto prevede l'esclusione del diritto di opzione fino al 10% del capitale sociale preesistente
Prezzo di emissione = valore di mercato delle azioni

Parere collegio sindacale

Documentazione art. 2343-ter

Perizia esperto

Relazione revisore legale

SE RICHIESTO

15 giorni prima Assemblea

ASSEMBLEA

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

DETERMINAZIONE DEL SOVRAPPREZZO AZIONI

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

DETERMINAZIONE SOVRAPPREZZO AZIONI

CONFERITARIA SOCIETA' NEWCO

Il valore attribuito ai conferimenti fra le parti rappresenterà il patrimonio netto di costituzione e quindi sarà sempre possibile emettere azioni/quote per un prezzo pari al valore nominale.

CONFERITARIA SOCIETA' ESISTENTE

Il capitale sociale esistente potrebbe non esprimere il valore del patrimonio della conferitaria alla data dell'operazione di conferimento, quindi, potrebbe accadere che le azioni/quote da emettere al servizio dell'aumento del capitale sociale siano emesse ad un prezzo diverso dal loro valore nominale, con separata indicazione, nella voce del patrimonio netto, del sovrapprezzo riconosciuto.
Al fine di sostenere il maggior valore, laddove non sia già rappresentato da riserve di patrimonio netto, sarebbe opportuno che anche la conferitaria predisponesse una perizia per attestare il proprio valore economico.

DETERMINAZIONE SOVRAPPREZZO AZIONI

CONFERITARIA SOCIETA' ESISTENTE

Cioè si avrà:

CAPITALE ECONOMICO DELLA CONFERITARIA > VALORE CONTABILE

La conferitaria riceverà dalla società conferente, per le azioni emesse, un valore superiore al loro valore nominale e iscriverà tale maggior valore nel patrimonio netto, come

RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI

definita dall'art. 2431 del codice civile come

«le somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale»

DETERMINAZIONE SOVRAPPREZZO AZIONI

ESEMPIO NUMERICO

SOCIETA' CONFERITARIA

1. la società conferitaria A ha un capitale sociale costituito da n. 1000 azioni il cui valore nominale è di euro 1 l'una, quindi ha un capitale sociale registrato in contabilità pari a euro 1.000;
2. Il patrimonio netto della conferitaria, alla data dell'operazione di conferimento è pari a euro 1.500.

SOCIETA' CONFERENTE

3. la società conferente conferisce un complesso il cui valore è stato determinato in totali euro 600

AZIONI DELLA CONFERITARIA

Valore nominale euro 1 → Valore patrimonio netto euro 1,5

DETERMINAZIONE SOVRAPPREZZO AZIONI

ESEMPIO NUMERICO

SOCIETA' CONFERENTE

La società conferente dovrà riconoscere alla società conferitaria la differenza fra il valore nominale risultante dalla contabilità rispetto al valore economico della società conferitaria.

Nell'esempio tale differenza è pari a euro 0,5 per ogni azione/quota

SOCIETA' CONFERITARIA

La società conferitaria dovrà determinare l'importo dell'aumento del capitale sociale e il numero di nuove azioni da emettere considerando i tre parametri sopra indicati:

1. valore nominale dell'azione/quota euro 1
2. valore economico dell'azione/quota euro 1,5
3. valore del comparto conferito euro 600

DETERMINAZIONE SOVRAPPREZZO AZIONI

ESEMPIO NUMERICO

SOCIETA' CONFERITARIA

La società conferitaria:

- delibererà un aumento del capitale sociale per un importo pari a euro 400
  così determinato (1.000 : X = 1.500 : 600) $\frac{1.000 \times 600}{1.500} = 400$
- emetterà n. 400 nuove azioni/quote a supporto dell'aumento di capitale sociale al valore nominale di 1 euro ad azione
  un capitale sociale pari a euro 1.400
- incasserà euro 600 di beni dalla conferente che quindi acquisirà le n. 400 azioni ad euro 1,5 l'una, pagando un maggior valore di euro 0,5 per ogni azione/quota

SOCIETA' CONFERENTE

La società conferente:

- acquisirà una quota pari al 28,6% della società conferitaria
  Patrimonio netto della conferitaria euro (1.500+600) x 28,6% = euro 600

DETERMINAZIONE SOVRAPPREZZO AZIONI

ESEMPIO NUMERICO CONTABILIZZAZIONI

SOCIETA' CONFERENTE

La società conferente scorporerà dal proprio attivo e dal proprio passivo i beni oggetto del conferimento e si iscriverà, nel proprio attivo patrimoniale, la quota di partecipazione ricevuta in cambio.

SOCIETA' CONFERITARIA

La società conferitaria registrerà:

- nell'attivo gli assets acquisiti e i debiti rilevati;
- nel patrimonio netto imputerà euro 400 ad aumento del capitale sociale ed euro 200 come riserva da sovrapprezzo azioni.

DETERMINAZIONE SOVRAPPREZZO AZIONI

ESEMPIO NUMERICO CONTABILIZZAZIONI
SOCIETA' CONFERTARIA

Registrazioni contabili

Alla delibera di aumento del capitale sociale:		
1. Crediti verso soci per versamenti dovuti a diversi	600	
2. Capitale sociale		400
3. Riserva sovrapprezzo azioni		200
All'avvenuto conferimento:		
4. Attivo da conferimento a crediti verso soci	600	

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

La valutazione dei conferimenti in natura nelle S.p.A.:

- articolo 2343 del codice civile
- articolo 2343-ter del codice civile

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

LA VALUTAZIONE DEI CONFERIMENTI

PREMESSA

da Direttiva CE 2006/68

L'attuale disciplina per la valutazione dei conferimenti di beni in natura e crediti è stabilita dal D.Lgs. 142/2008, successivamente modificato con il D.Lgs. 224/2010, entrato in vigore l'8 gennaio 2011.

Le modifiche apportate introducono una maggiore salvaguardia a favore dei terzi poiché prevedono, in determinate circostanze l'intervento di un soggetto terzo, nominato dal Tribunale, a cui affidare l'incarico di redigere una relazione di stima dei beni in natura o dei crediti conferiti.

Nel cui circondario ha sede la società conferitaria

La relazione giurata redatta da un esperto nominato dal Tribunale ha lo scopo di tutelare i terzi sull'effettiva copertura del capitale sociale nonché sulla congruità dell'ammontare eventualmente allocato nella riserva di sovrapprezzo azioni.
Il legislatore disciplina, inoltre, il contenuto della relazione dell'esperto.

L'esperto risponde dei danni causati alla società ai soci e ai terzi ai sensi dell'art. 64 c.p.c., del consulente tecnico, a cui si applicano le disposizioni del Codice penale relative ai periti

LA VALUTAZIONE DEI CONFERIMENTI

Nell'attuale impianto normativo il legislatore ha riservato, alla modifica riguardante l'intervento di una relazione di stima redatta da un esperto nominato dal tribunale, un articolo specifico, separandolo, così, dal processo valutativo che invece non richiede tale nomina.

Le due differenti tipologie di processi valutativi sono declinate in due distinti articoli del codice civile:

- Articolo 2343 «Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti»
- Articolo 2343-ter «Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima»

scelta

La scelta tra i due processi valutativi è guidata dalla tipologia dei beni oggetto del conferimento. Qualora gli amministratori o i soci qualificati ritengano necessaria la nomina dell'esperto da parte del tribunale, possono optare per effettuare la stima del valore del comparto conferito ai sensi del 2343, ancorché i beni abbiano i requisiti di cui all'articolo 2343-ter.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

La valutazione dei conferimenti in natura nelle S.p.A.:

- articolo 2343 del codice civile

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

LA VALUTAZIONE DEI CONFERIMENTI

Articolo 2343 «Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti»

Il novellato articolo 2343 prevede dunque che: «chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società» che riceve i beni o i crediti e cioè la società conferitaria.

La relazione di stima deve contenere:

- la descrizione dei beni o dei crediti conferiti;
- l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo;
- i criteri di valutazione seguiti.

LIMITAZIONI

- Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente il conferimento deve farsi in denaro
- I conferimenti di beni in natura e di crediti seguono il disposto degli artt. 2254 e 2255
- Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizio nelle S.p.A.

Art. 2342

Garanzia e rischi dei conferimenti regolati dalle norme sulla vendita

Il socio che ha conferito risponde dell'insolvenza del creditore

LA VALUTAZIONE DEI CONFERIMENTI

Articolo 2343 «Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti»

CRITERI VALUTATIVI

La norma non specifica quali criteri valutativi debba adottare l'esperto ai fini della stima del valore del comparto conferito.

VALORE DEL COMPARTO CONFERITO

Con riferimento al valore da attribuire ai beni in natura o ai crediti, il citato articolo richiede che lo stesso debba essere «almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo azioni» senza aggiungere altre specifiche.

Da questa impostazione si può desumere che la relazione di stima del perito possa configurarsi anche come una valutazione complessiva del comparto conferito, senza una attribuzione di valore ad ogni singolo bene oggetto di conferimento, laddove i beni conferiti dovessero essere più di uno.

LA VALUTAZIONE DEI CONFERIMENTI

Articolo 2343 «Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti»

VALORE DEL COMPARTO CONFERITO

Il Legislatore, ritiene, inoltre, possibile che i beni possano anche avere un valore superiore rispetto all'ammontare dell'aumento di capitale sociale ma non ammette un valore inferiore se non nel limite massimo di un quinto del loro valore, superato il quale:

«la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte» (ultimo comma dell'art. 2343 c.c.).

Salvo che il socio conferente versi la differenza in denaro

Recesso del socio

SI

Se recede ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile, in tutto o in parte in natura

NO

L'atto costitutivo può prevedere, a seguito dell'annullamento delle azioni, una diversa ripartizione fra i soci

LA VALUTAZIONE DEI CONFERIMENTI

Articolo 2343 «Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti»

L'ATTIVITA' DELL'ESPERTO

Con riferimento alla relazione di stima richiesta ai fini della validità dell'aumento del capitale sociale, l'esperto può trovarsi a dover valutare:

- un singolo bene o
- un insieme di beni, quando, per esempio, si riferisce a una linea di produzione, al magazzino, a un immobile comprensivo terreni e impianti, a un ramo aziendale, a un insieme di marchi e brevetti.

sembra ragionevole ritenere che l'esperto possa avvalersi anche della professionalità di altri esperti qualora si rendesse necessario

Sulla base di quanto detto prima il perito, dopo aver considerato tutti gli elementi a sua disposizione, può scegliere:

Il dettaglio del perimetro da valutare

La metodologia di valutazione

LA VALUTAZIONE DEI CONFERIMENTI

Articolo 2343 «Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti»

Il dettaglio del perimetro da valutare

Con riferimento al perimetro da valutare, la norma non da alcuna indicazione utile a definire la tipologia di beni in natura conferibili, o l'ampiezza del perimetro entro il quale circoscrivere tali beni.
L'articolo 2343 c.c. si limita a stabilire che nella relazione di stima ci sia «la descrizione dei beni conferiti o dei crediti conferiti» e che il loro valore, nel suo complesso, raggiunga l'importo minimo della delibera di aumento del capitale sociale.
Quali siano gli elementi utili alla descrizione dei beni e la qualità del dettaglio che tale descrizione debba raggiungere resta una scelta del perito.

Quindi la relazione di stima può essere strutturata descrivendo:

- i singoli beni dettagliati, laddove composti da più parti fra loro divisibili;
- l'insieme dei beni, individuati come una sorta di «unità di business» descrivendone la composizione in base a quanto ritenuto utile dal perito.

LA VALUTAZIONE DEI CONFERIMENTI

Articolo 2343 «Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti»

La metodologia di valutazione

DESCRIZIONE DEI BENI FONDAMENTALE

Anche con riferimento alla metodologia di valutazione, la norma non da alcuna linea guida sulle metodologie da utilizzare con riferimento ai beni oggetto del conferimento e sul grado di dettaglio a cui il perito deve attenersi nella loro descrizione.
L'articolo 2343 (ultimo comma) stabilisce solo un limite al di sotto del quale il valore stimato non può scendere e quindi il conferimento non può essere realizzato.

Quindi la relazione di stima può essere strutturata valutando:

- singolarmente ogni bene conferito e quindi applicando ad ogni bene il procedimento valutativo ritenuto più consono a rappresentarne il valore;
- l'insieme dei beni conferito come una sorta di «unità di business» e determinandone il valore complessivo senza specificarne, nella relazione di stima, il dettaglio dei valori attribuiti ai singoli beni.

LA VALUTAZIONE DEI CONFERIMENTI

La metodologia di valutazione

La scelta di valutare singolarmente ogni bene, piuttosto che valutare il conferimento nel suo complesso, indirizza il perito nella scelta della metodologia di valutazione da adottare per svolgere l'incarico che gli è stato assegnato.

ORGANISMO ITALIANO DI VALUTAZIONE (OIV)

L'OIV ha emanato nel 2015 (con data di applicazione 1 gennaio 2016) i Principi Italiani di Valutazione (PIV) che costituiscono delle Linee guida dettagliate sui:

- ✓ concetti di base dell'incarico di valutazione;
- ✓ attività dell'esperto;
- ✓ principi di valutazione per specifiche attività, quali: rami di azienda, immobili, beni immateriali, impianti e macchinari, strumenti finanziari, passività potenziali, etc., e sui differenti metodi valutativi applicabili;
- ✓ su applicazioni particolari delle tecniche valutative, quali le operazioni straordinarie o le valutazioni al servizio dell'informativa finanziaria.

LA VALUTAZIONE DEI CONFERIMENTI

ALCUNE CONSIDERAZIONI

Nel caso in cui il conferimento riguardi non un singolo bene, ma un insieme di beni e la perizia di stima determini il valore complessivo del comparto conferito, potrebbe emergere la necessità, in capo alla conferitaria, di avere un dettaglio dei singoli beni periziati che attribuisca ad ognuno un valore che ne consenta:

- la registrazione contabile degli assets acquisiti nelle rispettive voci di bilancio e nei libri contabili; nonché
- la gestione della loro futura movimentazione patrimoniale.

Posto che la società conferitaria sia una società di capitale, si possono, a questo punto profilare due situazioni che differiscono a seconda dell'inquadramento contabile della società conferente:

- società conferente che opera in regime di contabilità ordinaria;
- società conferente che opera in regime di contabilità semplificata o in regime dei contribuenti minimi.

LA VALUTAZIONE DEI CONFERIMENTI

ALCUNE CONSIDERAZIONI

Società conferente in regime di contabilità ordinaria

Nel caso di società conferente in regime di contabilità ordinaria, la società conferitaria potrà attingere ai dettagli contabili della conferente che a sua volta dovrà registrare la transazione nella propria contabilità, decrementando i propri saldi patrimoniali di ogni singolo bene conferito.

Indipendentemente dalla metodologia adottata, il valore che verrà periziato potrebbe differire dal valore contabile attribuito al bene nella contabilità della società conferente, in quanto, tale bene:

- è stato registrato al costo;
- è stato ammortizzato;
- ha perso di valore nel corso della vita societaria della conferente, in relazione al suo utilizzo.

LA VALUTAZIONE DEI CONFERIMENTI

ALCUNE CONSIDERAZIONI

Pur potendo contare sulla contabilità della società conferente, risulterebbe senz'altro più agevole, ad entrambe, che il perito riportasse, anche in un allegato alla Relazione di stima, il dettaglio dei beni valutati con il valore attribuito ad ognuno, corredato dell'informazione relativa ai beni che differiscono rispetto al valore contabile registrato dalla conferente quantificando, per ognuno tale differenza di valore.

Società conferente in regime di contabilità semplificata o di contribuenti minimi.
Nel caso in cui il conferente fosse una società di persone o una persona fisica nei regimi di contabilità sopra riportati, o anche solo un privato cittadino, potrebbe essere necessario porsi, da subito, il problema di ottenere il dettaglio a valore dei beni oggetto del conferimento, ai fini della completa e accurata registrazione nella contabilità della conferitaria dei beni acquisiti.

LA VALUTAZIONE DEI CONFERIMENTI

ALCUNE CONSIDERAZIONI

Società conferente in regime di contabilità semplificata o di contribuenti minimi.

In questa situazione, sembra ragionevole supporre che lo stesso perito abbia avuto una identica necessità di individuazione dei singoli beni oggetto del conferimento per poter stabilire il criterio di valutazione da lui ritenuto più congruo a determinarne il valore.

Anche in questo, sarebbe quindi buona norma richiedere allo stesso perito di accludere alla propria relazione di stima:

- il dettaglio dei beni valutati; e
- il criterio di valutazione seguito per determinarne il valore.

Le informazioni aggiuntive richieste al perito, saranno comunque necessarie agli amministratori e al collegio sindacale per effettuare il controllo delle valutazioni al termine dei centottanta giorni, così come richiesto dal 3° comma dell'art. 2343.

LA VALUTAZIONE DEI CONFERIMENTI

ALCUNE CONSIDERAZIONI

L'avviamento da conferimento

Il conferimento di ramo aziendale, comunque valutato, potrebbe far emergere un valore residuale non imputabile ai singoli assets, inclusi nel perimetro del ramo conferito, poiché già rappresentati al loro maggior valore.

L'iscrizione di tale valore residuale risulterebbe imputabile come «avviamento».

Tale impostazione ha suscitato alcune discussioni in dottrina con riferimento al requisito di «onerosità» richiesto dalla normativa per la sua iscrizione in bilancio.

Alcuni esponenti della dottrina ritenevano che tale requisito non fosse rispettato nell'ambito dell'operazione di conferimento, mentre, di fatto, il conferente ottiene in cambio (o in pagamento) dei beni conferiti, una partecipazione al capitale economico della conferitaria equivalente al valore attribuito al conferimento stesso.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

La valutazione dei conferimenti in natura nelle S.p.A.:

- articolo 2343-ter del codice civile

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

LA VALUTAZIONE DEI CONFERIMENTI

Art. 2343-ter «Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima»

Il Decreto Legislativo n. 224 del 29 novembre 2010 ha inserito gli artt. 2343-ter e 2343-quater che consentono l'adozione di una procedura di valutazione semplificata, in quanto è prevista la possibilità di effettuare tali conferimenti senza la relazione di stima redatta da un esperto nominato dal tribunale.

La scelta di optare per l'una o l'altra delle procedure disciplinate dalla norma, posto che ne sussistano i requisiti, dipende:

- dai soci in caso di conferimento all'atto della costituzione della società;
- dagli amministratori nel caso di conferimento al servizio di aumento del capitale sociale

L'ultimo comma dell'articolo 2440 riserva però alla minoranza qualificata di richiedere, entro i trenta giorni dall'esecuzione del conferimento, «che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343».

Un ventesimo del capitale sociale ante conferimento

LA VALUTAZIONE DEI CONFERIMENTI

Art. 2343-ter «Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima»

La possibilità di utilizzare quanto disposto dall'art. 2343-ter dipende dalla metodologia di stima adottabile per i beni in natura o crediti oggetto del conferimento.

In particolare il legislatore distingue due distinte metodologie di valutazione applicabili a due specifiche categorie di beni:

- Valori mobiliari ovvero strumenti del mercato monetario
- Beni in natura o crediti diversi dai valori mobiliari

LA VALUTAZIONE DEI CONFERIMENTI

Art. 2343-ter «Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima»

- Valori mobiliari ovvero strumenti del mercato monetario

Per questa tipologia di beni la norma dispone una specifica metodologia di valutazione, che consente di non richiedere la relazione di stima se:

«il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento».

E' chiaro l'intento del legislatore che vincola la possibilità di utilizzare una valutazione semplificata, alla casistica dei beni il cui valore di mercato (fair value) sia affidato ad elementi oggettivi ed osservabili, quali le quotazioni di mercati regolamentati.

LA VALUTAZIONE DEI CONFERIMENTI

Art. 2343-ter «Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima»

❑ Valori mobiliari ovvero strumenti del mercato monetario

Tale concetto di verifica del fair value attraverso elementi di mercato osservabili, quali appunto le quotazioni, è ripreso anche dai principi contabili.
L'IFRS 13, nell'ambito della gerarchia del fair value, attribuisce la massima priorità ai prezzi quotati (non rettificati) in mercati attivi, a cui l'entità può accedere alla data di valutazione (gerarchia di livello 1, paragrafi 72 e 76, IFRS 13).

La norma declina in maniera specifica gli elementi che contraddistinguono tale tipologia di beni

1. La definizione di valori mobiliari
2. La determinazione del loro valore
3. I mercati da cui estrapolare i prezzi
4. Il periodo temporale da considerare

LA VALUTAZIONE DEI CONFERIMENTI

Art. 2343-ter «Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima»

- Valori mobiliari ovvero strumenti del mercato monetario

1. La definizione

La definizione di valori mobiliari ovvero strumenti del mercato monetario è indicata all'art.1 «Definizioni» del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai commi 1-bis e 1-ter (a cui rimanda il D.Lgs. 142/2008).

VALORI MOBILIARI (art. 1-bis)

a) Azioni di società o titoli equivalenti.
a) Obbligazioni o altri titoli di debito.
b) Altri titoli normalmente negoziati che permettono di acquisire o vendere i valori mobiliari di cui sopra.
c) Altri titoli che comportano un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari di cui sopra.

STRUMENTI DI MERCATO MONETARIO (art. 1-ter)

Categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali ad esempio:

a) I buoni del tesoro
b) I certificati di deposito
c) Le carte commerciali.

LA VALUTAZIONE DEI CONFERIMENTI

Art. 2343-ter «Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima»

- Valori mobiliari ovvero strumenti del mercato monetario

2. Il prezzo medio ponderato

Per la determinazione del valore la norma prevede un calcolo matematico oggettivo:

il prezzo medio ponderato si ottiene estrapolando le quotazioni dei sei mesi precedenti il conferimento.

Alcune precisazioni:

- le quotazioni sono le medie delle quotazioni giornaliere

Media delle quotazioni delle operazioni avvenute nella medesima giornata

- La ponderazioni è effettuata con le quantità di valori mobiliari trattati in ognuna delle giornate considerate nel calcolo

LA VALUTAZIONE DEI CONFERIMENTI

Art. 2343-ter «Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima»

- Valori mobiliari ovvero strumenti del mercato monetario

3. I mercati regolamentati

La norma prevede che il calcolo del prezzo medio ponderato sia determinato considerando i valori negoziati su uno o più mercati regolamentati.

L'articolo 1, comma 1, lett. w-ter come del D.Lgs. 58/98 definisce i mercati regolamentati come:

«un sistema multimediale che consente e facilita l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti, e che è gestito da una società di gestione, è autorizzato e funziona regolarmente».

LA VALUTAZIONE DEI CONFERIMENTI

Art. 2343-ter «Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima»

- Valori mobiliari ovvero strumenti del mercato monetario

3. I mercati regolamentati

Alcune precisazioni

Pluralità di mercati regolamentati

La dottrina si è chiesta se un valore mobiliare fosse trattato su più di un mercato regolamentato, occorrerebbe considerare i prezzi medi ponderati espressi da ognuno di quei mercati?

Siccome il legislatore prevede tale possibilità, sembra ragionevole ritenere che intendesse includere nel calcolo del prezzo medio ponderato anche la media dei prezzi ponderata risultante da eventuali altri mercati, su cui il valore mobiliare in esame fosse trattato.

Nel caso di specie potrebbe innestarsi un'influenza sul prezzo derivante dalle valute operanti su tali mercati.

Assonime circolare n. 19/2011

LA VALUTAZIONE DEI CONFERIMENTI

Art. 2343-ter «Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima»

- Valori mobiliari ovvero strumenti del mercato monetario

3. I mercati regolamentati

Alcune precisazioni

Tipologia di mercati regolamentati

Nel nostro ordinamento è la Consob che stabilisce quali sono i mercati regolamentati, iscrivendoli in un apposito elenco (art. 64-quater, commi 1 e 2, D.Lgs n. 58/1998). Nell'ordinamento europeo tale elenco è gestito dall'ESMA (art. 56 della Direttiva 2014/65/).

Delibera Consob n. 20218 del dic.17

I mercati regolamentati o autorizzati dalla Consob più conosciuti sono:

Mercati regolamentati (art. 64 del 58/98)

- Mercato Telematico Azionario («MTA»)
- Mercato Telematico delle Obbligazioni («MOT»)

Mercati autorizzati (art. 60 del 58/98)

- Mercato Alternativo del Capitale («AIM»)

LA VALUTAZIONE DEI CONFERIMENTI

Art. 2343-ter «Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima»

- Valori mobiliari ovvero strumenti del mercato monetario

4. Il periodo temporale

La norma impone uno specifico vincolo temporale da considerare nella determinazione del prezzo medio ponderato, stabilisce, infatti, che i prezzi da considerare nel calcolo del prezzo medio ponderato siano quelli negoziati sui mercati regolamentati:

«nei sei mesi precedenti il conferimento».

La descrizione del vincolo così come sopra citato ha portato la dottrina a confrontarsi su una serie di interpretazioni che scaturiscono da tale richiesta normativa.

LA VALUTAZIONE DEI CONFERIMENTI

Art. 2343-ter «Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima»

- Valori mobiliari ovvero strumenti del mercato monetario

4. Il periodo temporale

In particolare i dubbi che sono sorti hanno riguardato le casistiche in cui il valore mobiliare ovvero lo strumento finanziario fosse stato negoziato per un periodo diverso da quello richiesto, quale ad esempio:

- ✓ un periodo inferiore a quello richiesto
- ✓ un periodo di sei mesi, ma con delle sospensioni operanti all'interno del semestre antecedente il conferimento

Utilizzabile la procedura di valutazione semplificata di cui al secondo comma dello stesso articolo.

Utilizzabile la procedura di valutazione semplificata di cui al primo comma dello stesso articolo.

A meno che le sospensioni del titolo non siano talmente numerose da rendere non attendibile il calcolo del prezzo medio ponderato.

LA VALUTAZIONE DEI CONFERIMENTI

Art. 2343-ter «Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima»

- Valori mobiliari ovvero strumenti del mercato monetario

4. Il periodo temporale

Come definire il periodo dei sei mesi di quotazione se:

Data di valutazione non è contestuale alla delibera di aumento del capitale sociale

→ Documentazione da trasmettere al collegio sindacale o alla società di revisione 30 giorni prima della delibera dell'Assemblea

Da quale data partire per calcolare i sei mesi?

Art. 2440, comma 3

Rileva il periodo di negoziazione dei sei mesi precedenti la data alla quale si riferisce la relazione degli amministratori redatta a i sensi del c. sesto dell'art. 2441, aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione.

Sesto comma dell'art. 2441 aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione

LA VALUTAZIONE DEI CONFERIMENTI

Art. 2343-ter «Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima»

- Beni in natura o crediti diversi dai valori mobiliari

Per questa seconda tipologia di conferimenti il legislatore ha stabilito che è possibile non predisporre la relazione di stima dell'esperto nominato dal tribunale, solo nell'ambito di due specifiche situazioni preesistenti rispetto alla data stabilita per l'operazione di conferimento

Che si configurano nel momento in cui :

«il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo ai beni in natura o crediti conferiti sia pari o inferiore:

LA VALUTAZIONE DEI CONFERIMENTI

Art. 2343-ter «Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima»

- Beni in natura o crediti diversi dai valori mobiliari

a) al fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel quale è effettuato il conferimento a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento;

b) il valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa pervenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità».

LA VALUTAZIONE DEI CONFERIMENTI

Art. 2343-ter «Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima»

- Beni in natura o crediti diversi dai valori mobiliari

a) al fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel quale è effettuato il conferimento a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento; ovvero

La norma, con le integrazioni inserite nell'impianto normativo del 2010, introduce **il concetto di fair value.**

nella precedente formulazione era indicato come «**valore equo**»

LA VALUTAZIONE DEI CONFERIMENTI

Art. 2343-ter «Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima»

- Beni in natura o crediti diversi dai valori mobiliari

a) al fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel quale è effettuato il conferimento a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento; ovvero

ELEMENTI DISTINTIVI

1) Il criterio di valutazione: fair value
2) La fonte informativa: il bilancio di riferimento
3) L'istituto della revisione legale

LA VALUTAZIONE DEI CONFERIMENTI

Art. 2343-ter «Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima»

- Beni in natura o crediti diversi dai valori mobiliari

1) Il criterio di valutazione: fair value

prima «valore equo»

La norma, con le integrazioni inserite nell'impianto normativo del 2010, introduce **il concetto di fair value.**

Il fair value è un criterio di valutazione di mercato che ha la finalità di: «stimare il prezzo al quale una regolare operazione per la vendita dell'attività o il trasferimento della passività avrebbe luogo tra gli operatori di mercato alla data di valutazione alle condizioni di mercato correnti».

IFRS 13, capitolo «Finalità» paragrafo 2

LA VALUTAZIONE DEI CONFERIMENTI

Art. 2343-ter «Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima»

- Beni in natura o crediti diversi dai valori mobiliari

2) La fonte informativa: il bilancio di riferimento

La norma indica chiaramente che la fonte da cui trarre il valore dei beni oggetto del conferimento è: il «bilancio dell'esercizio precedente la data di conferimento».

Alcune precisazioni

Bilancio di riferimento

- ✓ Indicando il **bilancio di esercizio** come documento di riferimento da cui trarre le informazioni necessarie a determinare il valore del bene oggetto di conferimento, in pratica la norma stabilisce che:
  - non è possibile utilizzare un bilancio «intermedio»: semestrale o trimestrale
  - il bene conferito deve essere iscritto e ben identificabile nel bilancio
  - il bilancio deve essere redatto secondo o principi IAS/IFRS

LA VALUTAZIONE DEI CONFERIMENTI

Art. 2343-ter «Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima»

- Beni in natura o crediti diversi dai valori mobiliari

2) La fonte informativa: il bilancio di riferimento

Alcune precisazioni

Bilancio di riferimento

È richiamato solo nell'OIC 32 «Strumenti finanziari derivati», nell'OIC 9 «Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali» e nell'OIC 11, «Finalità e postulati del bilancio di esercizio» nell'ambito del postulato relativo alla «Continuità aziendale» per la determinazione del valore recuperabile degli assets.

- ✓ mentre nei bilanci redatti secondo OIC il fair value o valore di mercato può essere indicato come un valore di riferimento per verificare la congruità del valore contabile iscritto alla data di chiusura dell'esercizio, rispetto al valore recuperabile.

Il bilancio di esercizio è quindi raramente utilizzabile come unica fonte per determinare il fair value del comparto conferito o, anche, comunque, il dettaglio dei beni conferiti.

Assonime indica, anche, la possibilità di utilizzare anche le informazioni della nota integrativa o del libro degli inventari in carenza di dettagli di bilancio

Salvo conferimenti di sole attività o passività correnti dove il fair value è il valore netto di realizzo: cassa, crediti e debiti a breve

LA VALUTAZIONE DEI CONFERIMENTI

Art. 2343-ter «Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima»

- Beni in natura o crediti diversi dai valori mobiliari

3) L'istituto della revisione legale

La norma richiede anche la presenza di un ulteriore requisito: «il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento.»

Questa condizione è espressa in maniera chiara, soprattutto in virtù del richiamo alla «revisione legale» del bilancio, istituto ampiamente disciplinato dalla normativa vigente, anche con riferimento alla procedura di affidamento del mandato affidata all'assemblea.

Anche revisione legale «volontaria»

Alcune precisazioni

Revisione legale

- Con la richiesta della relazione di revisione legale, di fatto il legislatore, circoscrive la possibilità di utilizzare il bilancio solo se approvato dal consiglio di amministrazione.

LA VALUTAZIONE DEI CONFERIMENTI

Art. 2343-ter «Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima»

- Beni in natura o crediti diversi dai valori mobiliari

3) L'istituto della revisione legale

Alcune precisazioni

Il giudizio espresso dal Revisione legale

- La precisazione che la relazione di revisione legale non deve esprimere «rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento» induce a ritenere che un eventuale richiamo di informativa sulle poste di bilancio, magari oggetto di conferimento o, sulla continuità aziendale, non rilevi ai fini del disposto della lettera a) del secondo comma.

Mentre nel caso in cui il giudizio fosse una «no opinion», oppure un giudizio «negativo», ancorché non fossero espressamente richiamati, nell'ambito dei rilievi descritti, i beni oggetto di conferimento, sarebbe, probabilmente, opportuno ottenere maggiore conforto dei valori espressi in bilancio, al fine di limitare il rischio di perdite di valore derivanti dalla situazione contingente.

LA VALUTAZIONE DEI CONFERIMENTI

Art. 2343-ter «Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima»

- Beni in natura o crediti diversi dai valori mobiliari

b) il valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa pervenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità».

ELEMENTI DISTINTIVI

1. Valutazione precedente
2. Conformità di principi e criteri
3. Requisiti dell'esperto valutatore

LA VALUTAZIONE DEI CONFERIMENTI

Art. 2343-ter «Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima»

- Beni in natura o crediti diversi dai valori mobiliari

1) Valutazione precedente

La norma consente di utilizzare un criterio residuale, rappresentato da una relazione di stima, purché sia stata redatta entro i sei mesi dalla data del conferimento e rispetti gli altri requisiti già ricordati.

«fuori dai casi in cui è applicabile il primo comma» , così come dispone il secondo comma dell'articolo stesso

Alcune precisazioni

- ✓ Questa facoltà residuale ha riscosso la preferenza degli operatori rispetto agli altri metodi indicati dal legislatore. La relazione di stima, di cui alla lettera b) del secondo comma, infatti, può essere redatta per qualunque tipologia di bene, indipendentemente:
- dalla sua precedente iscrizione in bilancio
- dall'esistenza o meno della relazione di revisione legale o dalla tipologia di giudizio espressa dal revisore legale
- non è richiesto che la relazione sia una relazione giurata.

LA VALUTAZIONE DEI CONFERIMENTI

Art. 2343-ter «Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima»

- Beni in natura o crediti diversi dai valori mobiliari

1) Valutazione precedente

Alcune precisazioni

- ✓ La precisazione che la relazione di stima possa essere «riferita ad una data precedente di non oltre i sei mesi del conferimento» (co. 2, lett. b) e non espressamente riferito all'operazione di conferimento, lascerebbe anche l'opzione di utilizzare una relazione di stima eventualmente redatta per altri scopi, purché nel rispetto dei requisiti declinati.

E' chiaro l'intento del legislatore di consentire un risparmio di costi.

Occorrerà però, comunque, richiedere il consenso dell'esperto, vista la responsabilità che ne consegue.

LA VALUTAZIONE DEI CONFERIMENTI

Art. 2343-ter «Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima»

- Beni in natura o crediti diversi dai valori mobiliari

2) Conformità di principi e criteri

La possibilità lasciata dalla norma di utilizzare una relazione di stima anche precedente è vincolata al fatto che sia redatta in modo:

«conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto di conferimento»

Alcune precisazioni

- ✓ Questo requisito è fondamentale per garantire una uniformità di procedure e metodi di valutazione adottabili dai periti, indipendentemente dalla modalità di valutazione scelta dagli amministratori.
- ✓ Come abbiamo già ricordato l'OIV ha emanato i principi italiani di valutazione (PIV) che possono sicuramente costituire un utile riferimento sulle metodologie generalmente riconosciute per un'ampia categoria di beni.

LA VALUTAZIONE DEI CONFERIMENTI

Art. 2343-ter «Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima»

- Beni in natura o crediti diversi dai valori mobiliari

3) Requisiti dell'esperto valutatore

Un elemento cardine che consente l'adozione di questo criterio residuale è che il perito risponda a determinati requisiti, e nello specifico:

- Indipendenza «da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima».
- Professionalità che deve essere «adeguata e comprovata»

L'esperto risponde dei danni causati alla società ai soci e ai terzi (solo responsabilità professionale senza il riferimento all'art. 64 del c.p.c.)

Alcune precisazioni

Con riferimento all'adeguatezza, il legislatore:

- ✓ non fa esplicito riferimento all'iscrizione ad ordini professionali;
- ✓ richiede che l'adeguatezza sia anche comprovata, attraverso una valutazione concreta dell'esperienza del valutatore.

LA VALUTAZIONE DEI CONFERIMENTI

Art. 2343-ter «Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima»

- Beni in natura o crediti diversi dai valori mobiliari

Nell'ipotesi in cui gli amministratori abbiano la possibilità di effettuare il conferimento ai sensi dell'articolo 2343-ter, devono presentare:

la documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza delle condizioni richieste per i beni diversi dai valori mobiliari ovvero strumenti finanziari, da allegare

ATTO COSTITUTIVO O VERBALE DI DELIBERA DELL'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea

LA VALUTAZIONE DEI CONFERIMENTI

Art. 2343-ter «Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima»

- Beni in natura o crediti diversi dai valori mobiliari

Il legislatore non specifica quale documentazione debba essere prodotta.

Massima n. 106 del Consiglio notarile

VALORI MOBILIARI
Le elaborazioni e la riproduzione scritta dei calcoli relativi al prezzo medio rilevati da società di gestione del mercato quali Bloomberg o Reuters

BENI IN NATURA E CREDITI DIVERSI DAI VALORI MOBILIARI
Bilancio di esercizio
Relazione di revisione
Perizia di stima dell'esperto valutatore

Se non sufficientemente dettagliato:
- Libro degli inventari
- Scritture contabili

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

CONFERIMENTO DI RAMO AZIENDALE

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

CONFERIMENTO DI RAMO AZIENDALE

CONFERIMENTO DI UN RAMO AZIENDALE

Definizione di ramo aziendale

Il codice civile non presenta una autonoma definizione del «ramo aziendale», mentre, all'articolo 2555 specifica che cosa debba intendersi per «Azienda»

«Il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa»

Quindi non singoli beni, ma un insieme di beni tali da consentire di produrre reddito

Entità economica autonoma

Riveste elemento distintivo del ramo d'azienda proprio il perimetro che ne ricomprende l'attivo, il passivo, inteso sia come saldi patrimoniali che come contratti attivi e passivi trasferiti, compreso il personale dipendente

CONFERIMENTO DI RAMO AZIENDALE

CONFERIMENTO DI UN RAMO AZIENDALE

Attività dell'esperto valutatore

Nel caso di conferimento di ramo aziendale sarà necessaria una relazione di stima redatta da un esperto valutatore (art. 2343 o 2343-ter) che dovrà rispondere ai requisiti sopra indicati e seguire la procedura di valutazione, che, come richiesto dalla norma sia conforme ai principi e ai criteri generalmente riconosciuti.

Dalla valutazione del ramo aziendale potrebbe emergere un valore non attribuibile agli assets oggetto di conferimento, in quanto già valutati al massimo del loro fair value.

CONFERIMENTO DI RAMO AZIENDALE

CONFERIMENTO DI UN RAMO AZIENDALE

Attività dell'esperto valutatore

Il maggior valore residuo costituisce

AVVIAMENTO

Il codice civile all'articolo 2426 stabilisce che l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto.
La conferitaria dà azioni o quote in cambio del conferimento che quindi costituisce una contropartita onerosa all'acquisizione del ramo e del valore ad esso corrispondente.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

ATTO DI CONFERIMENTO

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

ATTO DI CONFERIMENTO

ATTO DI CONFERIMENTO

L'atto di conferimento dovrà come minimo contenere le seguenti informazioni:

- Elementi identificativi della conferente e della conferitaria
- Il riferimento alla documentazione attestante il valore dei beni conferiti ai sensi dell'art. 2343 o dell'art. 2343-ter
- L'individuazione dei beni conferiti
- La data di efficacia del conferimento
- Il valore netto del conferimento
- L'equivalente numero di azioni o di quote che saranno emesse a seguito del conferimento.

COSTITUZIONE

Proprietà contestuale al conferimento ed effetto traslativo all'iscrizione dell'atto costitutivo al Registro delle imprese

AUMENTO CAPITALE SOCIALE

L'aumento sarà liberato solo all'effettivo conferimento dei beni

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

PRINCIPALI DIFFERENZE NEL CASO DI CONFERIMENTO IN SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

PRINCIPALI DIFFERENZE NEL CASO DI CONFERIMENTO IN SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

SOCIETÀ PER AZIONI

- Nomina dell'esperto L'esperto è designato dal tribunale su istanza del conferente (art. 2343 C.C.)
- Adempimenti propedeutici al conferimento: è previsto che l'organo amministrativo della conferitaria deve disporre con congruo anticipo di una relazione illustrativa per aumento del C.S. con esclusione del diritto di opzione (art. 2441, 6° comma C.C.)

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

- Nomina dell'esperto: L'esperto viene nominato direttamente dal conferente (art. 2465 C.C.)
- Adempimenti propedeutici al conferimento: non è necessaria alcuna relazione illustrativa da parte dell'organo amministrativo della conferitaria per eventuale esclusione del diritto di opzione

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

PRINCIPALI DIFFERENZE NEL CASO DI CONFERIMENTO IN SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

SOCIETÀ PER AZIONI

- Verifiche da parte dell'organo di controllo: la relazione dell'esperto deve essere sottoposta all'organo di controllo per la verifica di congruità (art. 2441, 6° comma C.C.)
- Verifiche post conferimento: ai sensi del 3° comma dell'art. 2343 C.C. esiste un obbligo di verifica da parte degli amministratori nell'arco dei 180 giorni successivi all'iscrizione.
  Verifica dei requisiti di indipendenza e professionalità dell'esperto

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

- Verifiche da parte dell'organo di controllo: non è richiesto alcun parere di congruità
- Verifiche post conferimento: art. 2465 C.C. nessun riferimento al 3° comma dell'art. 2343 C.C. applicazione analogica dell'art. 2632 C.C. «Formazione fittizia del capitale»?

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

PRINCIPALI DIFFERENZE NEL CASO DI CONFERIMENTO IN SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

SOCIETÀ PER AZIONI

- Oggetto del conferimento: denaro, beni in natura e crediti

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

- Oggetto del conferimento: possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.
  Il conferimento in denaro può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria